



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 2.3

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda la loro esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti. 2. In deroga al paragrafo 1 e, nel caso del Vietnam, fatto salvo l'allegato 2 (Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale), una parte può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esecuzione di un investimento disciplinato purché tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui, rispettivamente, all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell'accordo di libero scambio, qualora si tratti di:

- a) misure adottate alla data di entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data;
- b) misure di cui alla lettera a), che vengono prorogate, sostituite o modificate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, purché tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; o
- c) misure non contemplate dalla lettera a) o b), purché non siano applicate a investimenti effettuati nel territorio della parte prima della data di entrata in vigore di tali misure¹ o in modo tale da causare danni o perdite a tali investimenti. _____ 1 Ai fini della presente lettera, le parti convengono che, se una parte ha previsto un ragionevole periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione di una misura, oppure se ha cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sugli investimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della misura stessa, occorre tenere conto di tali fattori per determinare se la misura causi danni o perdite agli investimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della misura.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-2.3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it